

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 374

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MURMURA, PERUGINI, DONATO, COVELLO,
COVIELLO, AZZARÀ, D'AMELIO, GIACOVAZZO, SALERNO
e DI LEMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1987

Interventi per lo sviluppo della regione Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce integralmente — salvo le necessarie variazioni in ordine all'allocazione di talune spese in ragione degli esercizi finanziari che non decorrono più dal 1985 bensì dal 1987 — il testo approvato dal Senato in larghissima maggioranza nella seduta del 3 ottobre 1985. Le motivazioni che furono alla base di quella normativa restano identi-

che, anche se, nel frattempo, la situazione economico-sociale della Calabria si è ulteriormente aggravata. Nel riportarsi ad esse i presentatori chiedono che il Senato della Repubblica proceda celermente nel compimento di un atto legislativo che rappresenta solo un primo, parziale gesto riparatore da parte dello Stato nei confronti delle popolazioni calabresi.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

**INTERVENTI IDROGEOLOGICI,
FORESTALI E INFRASTRUTTURALI**

Art 1.

*(Piano organico di tutela idrogeologica
e di valorizzazione forestale).*

1. La regione Calabria è autorizzata a realizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano generale di interventi, coordinato con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, della durata di nove anni a decorrere dal 1987, finalizzati a valorizzare le risorse naturali con particolare riguardo alle zone interne e a completare gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 28 marzo 1968, n. 437, mediante l'esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale per:

a) l'assetto idrogeologico dei bacini con particolare riguardo agli interventi manutentori e correttivi dei corsi d'acqua e alla difesa dei terreni contermini;

b) consolidamento e trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto e ad alto rischio sismico, nonché per la prevenzione e l'adeguamento antisismico;

c) l'assetto forestale, gli impianti vivaistici, l'ammodernamento delle dotazioni strutturali e di prima utilizzazione del legname da opera, nonché l'arricchimento faunistico dei parchi naturali appartenenti al demanio statale e a quello regionale;

d) l'incremento di produttività dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata mediante la conversione boschiva ed il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e la valorizzazione turistica, compresa la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi;

e) le opere civili di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione e alla gestione delle attività sopraindicate.

2. Per l'attuazione dei predetti interventi la regione Calabria elabora e propone i relativi piani organici ed i programmi esecutivi da approvarsi entrambi da un comitato istituito nell'ambito del CIPE, presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e composto dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione. Sono chiamati a partecipare alle riunioni altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza.

3. I piani organici di intervento, da compilarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individueranno, tenuto conto degli strumenti urbanistici approvati, le destinazioni provvisorie e definitive del territorio di ciascun bacino idrografico, ne rileveranno le caratteristiche geopedologiche ed i rischi di frane, le risorse idriche utilizzate e le relative modalità d'uso, il completamento delle opere di difesa già eseguite e indicheranno le opere integrative da compiersi ai fini della difesa idrogeologica, della correzione dei corsi di acqua e della difesa dei terreni contermini, del consolidamento e dell'eventuale trasferimento di zone abitate, nonché degli interventi forestali e agro-pastorali necessari a migliorare la produttività delle coperture vegetali e delle relative utilizzazioni. Per quanto riguarda le opere di cui alla lettera c) del precedente comma 1, i piani dovranno contenere mappe di vulnerabilità del patrimonio edilizio dei comuni interessati, accompagnate da programmi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici.

4. Per i comuni che necessitano di opere di consolidamento o di trasferimento, oltre a quelli indicati nel successivo articolo 10, si fa riferimento agli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

5. I programmi esecutivi, da compilarsi

entro novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione dei singoli piani di intervento, articolano gli interventi specifici, ne determinano le modalità ed i costi e stabiliscono i sistemi di esecuzione, in relazione anche ad un contingente massimo di giornate lavorative da impiegare, nonché le relative procedure amministrative.

6. Per la predisposizione dei piani organici di intervento e dei programmi esecutivi è attribuita alla regione una anticipazione pari allo 0,50 per cento del contributo speciale complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 9.

Art. 2.

(Piano economico forestale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, la regione redige entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano economico forestale e dei territori a vocazione boschiva.

2. Tale piano, corredato della documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, individuerà le caratteristiche e il ruolo delle coperture vegetali, gli obiettivi produttivi e di trasformazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente, privilegiando forme associate di impresa con capitale pubblico e privato.

3. Per la redazione del piano economico, che è approvato dal comitato di cui al comma 2 del precedente articolo 1, è attribuita alla regione una ulteriore anticipazione dello 0,25 per cento del contributo speciale complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 9.

Art. 3.

(Valutazione dei piani e dei programmi - Intervento sostitutivo)

1. I piani organici di intervento e i programmi esecutivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono approvati in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 26 aprile

1982, n. 181. La valutazione dovrà tenere conto della rispondenza di detti piani e programmi agli obiettivi generali della presente legge.

2. Alla verifica dell'attuazione dei programmi esecutivi nonché dei progetti di cui ai successivi articoli 6 e 8 provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. In caso di mancata predisposizione, nei termini fissati, degli elaborati di cui ai precedenti articoli 1 e 2, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di sessanta giorni, alla redazione dei piani organici di intervento provvedono congiuntamente i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di novanta giorni. I piani sono sottoposti all'approvazione del comitato di cui al comma 2 del precedente articolo 1.

4. Gli oneri connessi agli adempimenti previsti nel precedente comma 3 gravano sul contributo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 9 della presente legge, relativo all'anno finanziario in cui sono stati sostenuti; a tal fine le somme necessarie, con decreto del Ministro del tesoro, sono iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

5. Per le attività di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ivi comprese le funzioni di supporto al comitato del CIPE previsto dal precedente articolo 1, comma 2, è autorizzata l'utilizzazione temporanea, entro il limite massimo di venticinque unità, di personale avente specifica competenza delle amministrazioni dello Stato rappresentate nel detto comitato. L'utilizzazione di tale personale è disposta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con i Ministri interessati.

Art. 4.

*(Personale tecnico per la redazione
degli elaborati progettuali)*

1. Per la predisposizione dei piani di bacino, dei programmini e dei progetti esecutivi e del piano economico forestale, la regione può avvalersi del Corpo forestale dello Stato, degli

uffici di altre amministrazioni pubbliche, di consorzi di enti pubblici, degli istituti delle università calabresi, di società a partecipazione statale specializzate nelle materie oggetto dell'intervento, nonchè di liberi professionisti singoli od associati.

Art. 5.

(Espropriazioni ed occupazioni di terreni)

1. Per le espropriazioni e le occupazioni dei terreni necessari all'esecuzione delle opere di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 1, le opere stesse sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi della legislazione vigente.

2. Per le occupazioni necessarie alle opere di cui alla lettera *d)* dello stesso comma e per le eventuali acquisizioni od espropriazioni, si applicano le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Esecuzione delle opere)

1. Ai fini della realizzazione delle opere previste nelle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1 e delle opere ivi previste nella lettera *a)*, costituite da manufatti in terra e materiale vegetale, interessanti la stabilità delle pendici e gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini, non eseguibili a misura, nonchè delle opere civili di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata l'esecuzione in economia per amministrazione diretta mediante impiego sia degli operai a tempo indeterminato che degli operai idraulico-forestali dipendenti dalle amministrazioni e dagli enti regionali, contenuti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442. I predetti elenchi sono depositati anche presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Per le altre opere riconducibili a quelle indicate alla lettera *a)* del comma 1 dell'artico-

lo 1, eseguibili a misura e che richiedano l'impiego di rilevanti attrezzature tecniche, e per quelle di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 1, è prescritta l'esecuzione in appalto mediante esperimento di licitazione privata, con l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Nei capitolati di appalto per le opere ricadenti in comuni nei quali sono registrati meno di quaranta operai negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, deve essere prevista l'assunzione, in misura non inferiore al 50 per cento del totale della manodopera impiegata nelle singole opere, di lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, compresi negli elenchi di cui al comma 4 del medesimo articolo.

4. Per le opere ricadenti in comuni nei quali sono registrati più di quaranta operai negli stessi elenchi, tutta la manodopera impiegata sarà prelevata dai predetti elenchi, fatta salva la facoltà di cui al comma 9 del presente articolo.

5. Le imprese appaltatrici possono esercitare la facoltà di richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori di cui al precedente comma 4. Eventuali richieste numeriche avanzate dalle imprese stesse per l'assunzione di tali lavoratori saranno soddisfatte dalla competente sezione di collocamento, nei limiti delle percentuali previste dal comma 3 del presente articolo, secondo l'ordine di precedenza stabilito sulla base della sola anzianità di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; a parità di anzianità di iscrizione sarà data preferenza ai lavoratori di età più elevata.

6. Qualora presso la sezione di collocamento competente non vi sia disponibilità di lavoratori da avviare ai sensi del precedente comma 5, le richieste saranno soddisfatte mediante avviamento di lavoratori, aventi gli stessi requisiti, disponibili in altri comuni.

7. La mancata accettazione dell'avviamento disposto su richiesta numerica comporta per il lavoratore interessato la cancellazione dall'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233,

convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, e la decadenza dalle provvidenze di cui al comma 8 del presente articolo, qualora il posto di lavoro sia distante dal comune di residenza non più di cinquanta chilometri e comunque non più di un'ora di viaggio con i normali mezzi di trasporto pubblico. La mancata accettazione è segnalata dalla commissione comunale di collocamento alla regione, che adotta a carico del lavoratore interessato i provvedimenti predetti.

8. Ai lavoratori iscritti negli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, che non abbiano prestato nell'anno solare 1985 il numero di giornate per il quale sono registrati nei predetti elenchi, viene corrisposto dalla regione un compenso pari all'importo delle giornate non prestate, calcolato sul salario corrispondente dell'anno in cui si applica il compenso e maggiorato delle stesse indennità supplementari godute nel precedente anno di impiego. In tal caso le giornate di lavoro pagate con le modalità dianzi indicate sono utilizzate dai comuni nei quali detti lavoratori risiedono per compiti corrispondenti alle qualifiche dagli stessi rivestite.

9. Le imprese appaltatrici possono assumere, con la procedura del passaggio diretto e immediato di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori idraulico-forestali dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, dalla regione, dai consorzi e dagli altri enti regionali.

10. I lavoratori a tempo indeterminato assunti da imprese ai sensi del precedente comma 9, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, se di età non superiore a cinquanta anni, al raddoppio dell'indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro; in caso di anzianità di servizio a tempo indeterminato superiore a dieci anni, l'indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro sarà maggiorata soltanto del 50 per cento.

11. I lavoratori a tempo indeterminato che nel corso dell'anno, per ragioni connesse con eventi meteorologici o per necessità di organizzazione degli interventi o della tipologia dei lavori non possano essere utilizzati per più di

181 giornate lavorative, sono posti in cassa integrazione guadagni per un massimo di novanta giorni. In tale periodo i lavoratori stessi possono essere utilizzati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390. L'utilizzazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, viene disposta dai comuni di residenza per compiti corrispondenti alle qualifiche da essi rivestite, ferma restando a carico dei comuni la differenza tra il salario dovuto per intero e quello previsto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni.

12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la regione Calabria provvede avvalendosi del contributo speciale autorizzato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della presente legge.

Art. 7.

(Prepensionamento di lavoratori a tempo indeterminato. Esodo volontario dei lavoratori a tempo determinato)

1. Ai lavoratori ed alle lavoratrici idraulico-forestali dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da amministrazioni ed enti regionali, che abbiano maturato quindici annualità di contribuzione utile agli effetti pensionistici e che abbiano compiuto cinquanta anni di età, spetta, a domanda, se presentata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con decorrenza dal mese successivo a quello della risoluzione del rapporto, il trattamento di pensione sulla base della anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno.

2. Ai lavoratori iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, come lavoratori a tempo determinato, che rinuncino, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla iscrizione in detti elenchi, è corrisposta una indennità compensativa pari a due volte il monte salari, comprensivo di indennità aggiuntive, percepito nella misura più alta in uno

dei due ultimi anni di prestazioni. Ai medesimi spetta inoltre, a domanda, il trattamento di pensione al compimento del cinquantesimo anno, alle condizioni e con le norme di cui al precedente comma 1 rapportate alla posizione assicurativa dei singoli soggetti.

3. Nel caso di accertato investimento della indennità compensativa in attività economiche individuali agevolate dalla presente legge e dalla legislazione regionale, la domanda di agevolazione assume carattere prioritario rispetto alle concorrenti; nei limiti consentiti dalle norme attuative, saranno inoltre accordate le misure massime di agevolazione.

4. Le indennità compensative faranno carico alla regione e saranno prelevate dai fondi di cui all'articolo 9 della presente legge.

5. Gli oneri relativi al prepensionamento vengono posti a carico del contributo di cui all'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare i relativi importi nonchè quelli degli eventuali conguagli dallo stanziamento annuale iscritto ai sensi del successivo articolo 9 ai fini del loro versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8.

(Realizzazione di opere da parte degli enti locali)

1. Gli enti locali nel cui territorio sono stati registrati almeno quaranta operai negli elenchi di cui all'articolo 6, comma 3, sono autorizzati a predisporre propri progetti di opere pubbliche finalizzate all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici, alle attrezzature e al miglior uso del territorio comunale, nonchè opere di competenza delle amministrazioni statali, ove esse siano state assentite in regime di concessione amministrativa agli enti stessi.

2. L'esame istruttorio e l'approvazione di tali opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, sono espletati dal comitato tecnico amministrativo della regione, integrato dal provveditore alle opere pubbliche e da funzionari delegati dalle competenti amministrazioni pubbliche. Il comitato approva o respinge i progetti entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

3. Al finanziamento di tali opere provvede la regione utilizzando una quota non superiore al 25 per cento dello stanziamento annuale di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. Le opere devono essere eseguite in appalto mediante esperimento di licitazione privata con l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, utilizzando manodopera iscritta negli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, con le modalità previste dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 9.

*(Norme finanziarie per il piano
di interventi idrogeologici e forestali)*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai precedenti articoli è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di 3.170 miliardi di lire, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il periodo dal 1987 al 1995. Il contributo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 370 miliardi per il 1987 e di lire 350 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995.

2. L'utilizzazione dello stanziamento annuale è subordinata alla presentazione da parte della regione Calabria e all'approvazione da parte del comitato di cui al comma 2 dell'articolo 1 di un piano finanziario che tenga conto dei programmi esecutivi approvati, dei progetti che verranno finanziati ai sensi del precedente articolo 8, degli oneri finanziari derivanti dal prepensionamento e di quelli relativi alle indennità compensative previste dal precedente articolo 7.

3. La regione presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il rendiconto delle somme spese nell'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sui risultati conseguiti. Detto rendiconto è trasmesso al Ministro del tesoro.

Art. 10.

*(Dotazioni finanziarie
per i trasferimenti di abitati)*

1. Per far fronte alla copertura degli oneri dei trasferimenti di abitati, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 220 miliardi per completare il trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

2. Il relativo importo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per lire 50 miliardi nel 1987, lire 70 miliardi nel 1988 e lire 100 miliardi nel 1989.

3. Alle opere di consolidamento e di trasferimento nei comuni indicati negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e all'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 437, nonchè alle opere di difesa idrogeologica e sismica nei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede con gli stanziamenti di cui al precedente articolo 9, comma 1.

Art. 11.

*(Ultimazione delle opere realizzate ai sensi
della legge speciale per la Calabria)*

1. L'ultimazione e la definizione amministrativa delle opere eseguite dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalla regione Calabria con i fondi della legge 28 marzo 1968, n. 437, sono realizzate nell'ambito del piano di completamento di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775.

Art. 12.

*(Interventi per il potenziamento
dei trasporti e della viabilità)*

1. Nell'ambito degli interventi del Ministero dei trasporti saranno previsti, a carico del piano poliennale di sviluppo della rete ferro-

viaria nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, investimenti, con assoluta priorità, a favore della regione Calabria per realizzare il raddoppio del binario, l'elettrificazione e l'ammodernamento della linea ferroviaria ionica.

2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare, nell'ambito dei programmi generali di intervento, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie calabrolucane, dando la precedenza alle opere interessanti i collegamenti delle città di Catanzaro e Cosenza a traffico urbano e suburbano.

3. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a finanziare con priorità, nell'ambito del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, l'ammodernamento della strada statale n. 106 Ionica nel tratto interessante la regione Calabria, senza pregiudizio per gli altri interventi previsti nel piano stesso.

4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato altresì a disporre con priorità nell'ambito del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione di cui alla citata legge n. 531 del 1982, la realizzazione del tronco tra la A3-Sibari e la Taranto-Bari.

5. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare con priorità, nell'ambito del programma di rilancio del settore aeronautico, la realizzazione di idonei collegamenti aerei tra la piana di Sibari, l'aeroporto di Lamezia Terme e le regioni confinanti.

Art. 13.

(Interventi per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Per la realizzazione di interventi di recupero ambientale è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 100 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A tale scopo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 5 miliardi nel 1987, lire 36 miliardi nel 1988 e lire 59 miliardi nel 1989.

2. L'erogazione dei fondi è subordinata alla predisposizione da parte della regione Cala-

bria, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'ecologia. Trascorso inutilmente tale termine provvede il Ministro per l'ecologia in via sostitutiva.

Art. 14.

(Mutui della Cassa depositi e prestiti)

Per gli anni 1987-89 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni ed alle province, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mutui totalmente garantiti dallo Stato per la costruzione e il completamento di edifici scolastici destinati alla istruzione media e secondaria superiore, nonché per la costruzione e il completamento di opere igienico-sanitarie.

TITOLO II

INTERVENTI PER
LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15.

(Incentivi all'attività produttiva)

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle nuove iniziative produttive ubicate nella regione. Tali nuove iniziative dovranno in particolare riguardare i settori manifatturieri, estrattivi, della ricerca scientifica applicata, dell'informatica, delle telecomunicazioni e radiotelecomunicazioni e quello delle biotecnologie, nei comparti agro-alimentare e farmaceutico, e dei prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, agli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, nonché alla produzione di energia elettrica, nei limiti della potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, alle imprese che realizzino interporti, centri tecnologici di servizio, centri commerciali all'ingrosso e strutture commerciali per stoccaggio, conservazione, preparazione e

confezionamento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti, con esclusione di esercizi di vendita diretta al pubblico.

2. Il contributo in conto capitale concedibile alle iniziative di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo e a quelle di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, la cui domanda sia stata presentata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è elevato al 75 per cento dell'intero investimento ammissibile e comunque fino ad un massimo di lire 30 miliardi. Per la quota eccedente i 40 miliardi di investimento il contributo è concesso nella misura del 20 per cento.

3. Il contributo è erogato con l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 69 e 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre leggi riguardanti i territori meridionali.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali e comunitarie nel limite massimo del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti.

5. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi e quelle relative all'acquisto di servizi informatici, telematici e di programmi per l'elaborazione elettronica di dati, purchè adeguate e strettamente connesse ai cicli produttivi.

6. Le stesse disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle nuove iniziative realizzate per attuare il reimpiego di personale, alla ristrutturazione ed alla riconversione di stabilimenti industriali nei settori di cui al precedente comma 1, già esistenti nella regione.

7. Le imprese decadono dal diritto ai benefici previsti nei precedenti commi ove non abbiano ultimato la realizzazione degli impianti entro il termine di tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

8. Restano ferme le disposizioni riguardanti l'esclusione o la sospensione della ammissibilità a contributo disposte dal CIPI ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. In deroga alla vigente normativa, è concessa una anticipazione del 50 per cento del contributo in conto capitale, a richiesta dell'imprenditore, il quale dimostri che i lavori sono iniziati e fornisca garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa o con altre forme equivalenti e idonee.

10. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano i criteri e le procedure previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, dalle altre leggi riguardanti i territori meridionali e dai relativi decreti di attuazione in quanto applicabili.

11. Alle imprese di piccole e medie dimensioni ed a quelle artigiane operanti nella regione è concesso un contributo del 25 per cento del costo sostenuto per le spese relative ai consumi di energia. Allo scopo è stanziata la somma di 45 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per lire 10 miliardi nel 1987, per lire 15 miliardi nel 1988 e per lire 20 miliardi nel 1989. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilirà, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

Art. 16.

(Agevolazioni per le attività economiche nei vari settori produttivi e per la realizzazione di un sistema informativo)

1. E' attribuito alla regione Calabria un contributo speciale di lire 267 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con stanziamenti annuali di lire 48 miliardi nel 1987, di lire 97 miliardi nel 1988 e di lire 122 miliardi nel 1989 per effettuare i seguenti interventi:

a) concedere contributi integrativi di quelli previsti da leggi regionali nei settori dell'agricoltura, con particolare riguardo all'ammodernamento e allo sviluppo delle zone irrigue, della forestazione produttiva, dell'acquacoltura, del turismo, della cultura e dello sport e per la fornitura di servizi di sviluppo promozionale, commerciale e per i mercati agroalimentari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e per la valorizzazione delle risorse termali con priorità per quelle gestite da aziende a partecipazione statale;

b) realizzare un sistema informativo locale per il soddisfacimento delle esigenze di automazione della regione e degli altri enti pubblici che operano nel territorio regionale e per la raccolta dei dati socio-economici nell'ambito regionale da mettere a disposizione anche delle organizzazioni pubbliche e degli operatori economici;

c) realizzare un sistema organico di approdi turistici e per la pesca.

2. Per la realizzazione dei predetti interventi la regione Calabria effettua, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, tenendo presente che l'importo dei contributi in conto capitale a valere sugli stanziamenti del precedente comma non può superare complessivamente:

a) il 75 per cento degli investimenti ammissibili per l'agricoltura, il turismo, l'artigianato, l'acquacoltura, l'idrotermalismo, la fornitura dei servizi di promozione e sviluppo commerciale;

b) il 90 per cento per la cultura e lo sport e per la forestazione produttiva, estendendo per quest'ultima l'intervento anche alle opere di manutenzione nei primi cinque anni successivi all'impianto;

c) l'intera spesa per gli interventi relativi alla costruzione del sistema informativo locale, nonché per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e le attrezzature dei porti per la pesca e gli approdi turistici.

3. L'individuazione degli approdi da realizzare, previsti alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, viene effettuata dal Ministe-

ro della marina mercantile nell'ambito del sistema di approdi nel Mezzogiorno e nel rispetto delle scelte ubicazionali indicate dalla regione Calabria. I progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

*(Finanziamento integrativo
di programmi comunitari)*

1. È concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 53 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con stanziamenti annuali rispettivamente di lire 20 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 13 miliardi per l'anno 1989, allo scopo di incrementarne la capacità di cofinanziamento per la realizzazione degli interventi e dei programmi che usufruiscono di finanziamenti CEE.

Art. 18.

*(Società per la promozione
e lo sviluppo industriale)*

1. L'ENI, la GEPI SpA e la Società finanziaria regionale per la Calabria sono autorizzati a costituire, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, una società per azioni, con partecipazione minoritaria di soggetti pubblici o privati appartenenti ai settori industriali e del credito, per la promozione e lo sviluppo industriale dei territori della regione Calabria, nella prospettiva di promuovere iniziative che, anche mediante la ristrutturazione o la riconversione degli impianti esistenti, consentano la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il recupero produttivo degli stabilimenti della «Liquichimica» di Saline, della SIR di Lamezia e degli impianti di testurizzazione di Castrovillari nonché di quelli della «Compagnia generale resine sud» e della «Omisud» di Vibo Valentia.

2. La partecipazione dell'ENI e della GEPI nella società istituita ai sensi del comma 1, sarà paritaria e, nell'insieme, costituirà la maggioranza assoluta del capitale sociale.

3. Ai fini sopra indicati la società istituita ai sensi del comma 1 assume partecipazioni al capitale di rischio e può inoltre prestare assistenza tecnica, progettuale e gestionale, nonchè compiere operazioni e assumere iniziative, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e nelle forme associative ritenute opportune, nelle quali comunque la maggioranza faccia capo direttamente o indirettamente a soggetti pubblici.

4. La società estende la sua attività ai territori dei comuni di Pisticci e Ferrandina al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali degli stabilimenti dell'ENI-Chimica attualmente ubicati in tali comuni.

5. E autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'IRI, all'ENI e all'EFIM di concorrere all'ulteriore aumento di pari importo del capitale sociale della GEPI SpA, nonchè di lire 24 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 per consentire all'ENI e alla Società finanziaria regionale per la Calabria di partecipare alla società istituita ai sensi del comma 1. A tali scopi, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 6 miliardi, il fondo di dotazione dell'ENI è aumentato di 14 miliardi e i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono aumentati di lire 2 miliardi ciascuno; il Ministero del tesoro è autorizzato altresì a concedere un contributo speciale alla regione Calabria ai fini dell'aumento del capitale sociale della Società finanziaria regionale in ragione di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni sopra citati.

6. Il comitato per l'intervento nella SIR, ferme le attribuzioni della società di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzato ad assumere ogni iniziativa diretta o in collaborazione con la società di cui al comma 1, intesa alla migliore utilizzazione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e industriale del gruppo SIR.

7. L'IRI, direttamente o tramite società controllata, la FIME SpA e la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania sono autorizzati a costituire, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, una società per azioni, eventualmente anche con partecipazioni mi-

noritarie di altri soggetti pubblici o privati, per la promozione e lo sviluppo industriale dei territori della regione Calabria.

8. Tale società potrà anche assumere partecipazioni azionarie smobilizzabili in società industriali o di servizio, localizzate nella regione Calabria, elaborare studi e ricerche diretti ad individuare, promuovere e progettare nuove iniziative, costituire ed eventualmente gestire centri tecnologici e di servizi da inserire nelle aree industriali esistenti e da attrezzare.

9. È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 per la istituzione di due fondi di pari importo presso la FIME SpA e presso la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, vincolati alla partecipazione nella società istituita ai sensi del comma 7. A tal fine nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto l'importo di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni prima indicati.

10. L'IRI è autorizzato a destinare la somma di lire 18 miliardi alla sottoscrizione del capitale sociale della predetta società, ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della legge 9 marzo 1985, n. 110.

Art. 19.

(Società di gestione dei porti di Gioia Tauro e Sibari)

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere ultimati gli studi in ordine alla gestione del porto di Gioia Tauro, in corso di elaborazione sulla base della delibera del CIPE del 29 novembre 1983 e delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

2. I predetti studi dovranno indicare specifiche proposte operative anche in ordine alla polifunzionalità del porto nonché in tema di eventuali agevolazioni fiscali. Gli studi dovranno inoltre prevedere le relazioni e le interconnessioni con gli altri porti calabresi di competenza statale.

3. Tali proposte saranno sottoposte al Comitato dei ministri previsto dalla suddetta delibera del CIPE integrato con il Ministro della marina mercantile.

4. Ai fini di una adeguata utilizzazione degli investimenti effettuati per la realizzazione dei porti di Gioia Tauro e di Sibari, è autorizzata la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di società per azioni a capitale misto pubblico e privato per la gestione dei porti stessi.

5. Alla costituenda società di gestione per il porto di Gioia Tauro, di cui al comma 4, partecipano i soggetti indicati nella delibera del CIPE del 29 novembre 1983, nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.

6. L'esercizio dell'attività dei predetti porti è regolato da apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro della marina mercantile, sentiti i Ministri interessati, e le società indicate nel precedente comma 4.

7. Il completamento funzionale del porto di Sibari viene realizzato nell'ambito del piano previsto dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775.

Art. 20.

(Edilizia universitaria e Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziati per il periodo 1987-1989 lire 70 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia residenziale destinata ad accogliere gli studenti iscritti ed il personale addetto ai dipartimenti, nonché di una Scuola di specializzazione di archeologia e restauro.

2. Sono ammissibili al finanziamento anche le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

3. Le somme occorrenti verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 5 miliardi per il 1987, di lire 20 miliardi per il 1988 e di lire 45 miliardi per il 1989.

4. Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro, viene stanziata la somma complessiva di lire 70 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in

ragione di lire 5 miliardi per il 1987, di lire 20 miliardi per il 1988 e di lire 45 miliardi per il 1989.

5. Le predette somme saranno utilizzate dalle citate università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

6. Nell'ambito dei corsi di preparazione per il reclutamento, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, la sede di Reggio Calabria della Scuola superiore della pubblica amministrazione è designata all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi diretti a coprire le vacanze di impiegati dei livelli settimo e superiore presso gli uffici di amministrazione dello Stato ubicati nelle regioni meridionali.

7. La sede stessa può anche provvedere, mediante accordi diretti con gli enti interessati, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione per il reclutamento di personale appartenente a ruoli delle regioni, provincie e comuni meridionali.

8. La sede di Reggio Calabria è designata a provvedere, altresì, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi speciali per funzionari pubblici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.

9. Ai fini dell'ampliamento delle strutture ed attrezzature didattiche della suddetta sede di Reggio Calabria, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, nonchè allo scopo di incrementare il numero dei partecipanti agli attuali corsi, è concesso alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un contributo straordinario di lire 4 miliardi per il 1987 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 21.

*(Stazione sperimentale delle essenze
e dei derivati dagli agrumi)*

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131, tra i settori industriali per i quali è preordinata la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi sono da comprendersi anche altri settori determinati

con decreto del Ministro dell'industria da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di provvedere alla organizzazione, gestione ed ampliamento delle strutture ed attrezzature, nonchè alle ulteriori spese per il personale della riformata Stazione sperimentale, il numero degli sperimentatori e periti analisti a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene elevato da cinque a venti; il numero dei segretari da uno a tre. A tal fine viene concesso un contributo straordinario di lire un miliardo per il 1987 e di lire due miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscriversi nei relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A valere sul predetto contributo gravano gli oneri, relativi agli anni 1987, 1988 e 1989, derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche.

Art. 22.

(Tutela dei beni culturali)

1. Per interventi di restauro e tutela dei beni culturali dislocati nella regione Calabria, per opere di adeguamento strutturale o funzionale degli immobili di interesse artistico e storico adibiti a sede di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato ubicati nella regione medesima, nonchè per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, con particolare riferimento ai parchi archeologici già esistenti, secondo un piano organico predisposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 28 miliardi di lire nel triennio 1987-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, in ragione di 9 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 10 miliardi per l'anno 1989.

Art. 23.

*(Finanziamenti agevolati
per il settore abitativo)*

1. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è autorizzata ad assumere un prestito

estero fino al controvalore massimo di lire 400 miliardi in quote annuali rispettivamente di lire 30 miliardi nel 1987, lire 50 miliardi nel 1988 e lire 80 miliardi in ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.

2. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 10 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della variazione in lire della valuta mutuata.

3. Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità saranno autorizzati su domanda della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avverrà tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvederà alla conversione in lire, su richiesta della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

5. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorrerà la garanzia statale contro i rischi di cambio.

6. In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi e i relativi rapporti saranno disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

7. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo n. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

8. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania utilizza i fondi stessi per finanziare attività edilizie nella regione Calabria dirette prioritariamente all'adeguamento antisismico e al consolidamento delle abitazioni esistenti.

9. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, quale organo operatore ed erogatore, potrà accordare mutui in ragione del 50 per cento dell'ammontare di ogni intervento, rimborsabili in dieci anni.

10. La Cassa di risparmio di Calabria e di

Lucania si assumerà il rischio del buon fine delle singole operazioni e pretenderà solo il rimborso dei costi sostenuti rinunciando a qualsiasi tipo di profitto.

Art. 24.

(Impianti di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali)

1. Allo scopo di assicurare l'efficienza gestionale nella fase di avvio degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali promossi dall'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC), è autorizzata la costituzione di una società con la partecipazione della Società finanziaria regionale per la Calabria e della Finanziaria agricola per il Mezzogiorno (FINAM), da enti pubblici interessati allo sviluppo agricolo, da consorzi di cooperative di produttori e da privati.

2. Alla società costituita ai sensi del comma 1, previo accertamento della situazione economica e patrimoniale, sono trasferiti gli impianti di pertinenza dello Stato nonchè quelli di pertinenza dell'Ente regionale di sviluppo agricolo.

3. La regione, avvalendosi dei finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma settimo, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è autorizzata a predisporre un progetto regionale di sviluppo diretto ad assicurare, alla costituenda società, un fondo di dotazione e un credito di esercizio, assistiti da adeguate garanzie.

4. La regione è altresì autorizzata ad avvalersi degli stessi finanziamenti per gli eventuali completamenti, ristrutturazioni ed ammodernamenti degli impianti di cui al piano previsto dall'articolo 7 della legge regionale della Calabria 14 dicembre 1978, n. 28.

Art. 25.

(Agevolazioni fiscali per l'industria)

1. Per i territori della regione Calabria l'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui all'articolo 102 del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati. Il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione della esenzione in via provvisoria dal quinto comma dello stesso articolo, è elevato al 100 per cento.

2. Per le imprese che in tali territori si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, la riduzione alla metà dell'IR-PEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

Art. 26.

*(Contributi sugli interessi a favore
di istituti di credito)*

1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 27 miliardi da destinare alla concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito a medio termine ammessi ad operare con il Mediocredito centrale, sui finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di macchine utensili o di produzione che siano costruite od utilizzate da imprese localizzate nella regione Calabria.

2. L'intervento del Mediocredito centrale sarà tale da consentire agli istituti ed aziende di credito predetti di praticare sui finanziamenti di cui al precedente comma un tasso di interesse agevolato di due punti percentuali inferiore a quello fissato dal Mediocredito centrale medesimo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1952, n. 949, sulle stesse operazioni nei restanti territori del Mezzogiorno.

3. A tale fine vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 4 miliardi nel 1987, 8 miliardi nel 1988, 12 miliardi nel 1989 e 3 miliardi nel 1990.

Art. 27.

*(Struttura organizzativa
per l'assistenza tecnica)*

1. Sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la struttura organizzativa dell'intervento straordinario operante in Calabria fornisce l'assistenza tecnica ed amministrativa necessaria richiesta dagli enti locali e dalle imprese operanti nei vari settori produttivi, anche per quanto riguarda la produzione dei servizi reali, con oneri a carico degli enti collegati e gli adempimenti amministrativi connessi all'applicazione delle norme comunitarie.

2. Per lo svolgimento di tali compiti la predetta struttura si avvale anche di personale messo a disposizione dagli enti collegati di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel limite massimo complessivo di cinquanta unità.

Art. 28.

(Snellimento delle procedure)

1. Le domande di concessione o di autorizzazione in materia urbanistica per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

2. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

3. Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme statali, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione od autorizzazione, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

4. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

5. Per gli interventi dello Stato si applica la disposizione di cui all'articolo 57 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 29.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 500 miliardi per l'anno 1987, a lire 750 miliardi per l'anno 1988 ed a lire 850 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.